



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C

Centrale Unica di Committenza  
Sezione di Vittoria

Data 22.02.2018

Atto n° 396

Oggetto: **Annullamento procedura di gara** relativa alla "Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - **CIG 7096348B9D**" e **Revoca Determinazione del Dirigente n.1302 del 07/06/2017.**

### Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 21.02.2018

Il Dirigente  
F.TO PICCIONE

### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_ in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. \_\_\_\_\_ è imputata al \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, .....

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**  
**C.U.C.**

Premesso:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.177 del 26.04.2017 è stato approvato il progetto avente ad oggetto "Gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a

pagamento (Zona Blu) Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016", redatto dal progettista del servizio ten. Pina Angela Rozza e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Salvatore Occhipinti, nominato con Determinazione del Dirigente Polizia Municipale n. 552 del 02/03/2017, per un valore stimato della concessione per sessanta mesi pari a €**1.709.821,80** oltre IVA.

- che con Determinazione del Dirigente C.U.C n.1302 del 07/06/2017 è stato stabilito di provvedere alla scelta del concessionario a cui affidare la ""Gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento (Zona Blu) - Durata anni 5", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 , e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016 modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017, ed approvati lo schema del bando di gara con allegati e lo schema di concessione.

- che il bando di gara con allegato disciplinare per l'affidamento dell'appalto di che trattasi è stato pubblicato nelle forme di legge sulla GUUE **2017/S 115-232596 del 17/06/2017**, sulla GURI 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. **68 del 16.06.2017**, su due quotidiani a diffusione nazionale (La Repubblica e Il Giornale), su due quotidiani a diffusione locale (La Repubblica edizione regionale e Quotidiano di Sicilia), all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 24/07/2017.

- che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti ed osservazioni al bando di cui all'oggetto, soprattutto relativamente alla quantificazione dei tributi locali che incidono sull'offerta economica e che pertanto, nelle more dell'elaborazione delle risposte ai chiarimenti ed osservazioni, con avviso pubblicato sul sito internet la scadenza dei termini per la scadenza delle offerte è stata prorogata alle ore 12.00 del 07/08/2017.

- che la rettifica della data di scadenza delle offerte è stata inviata alla GUCE in data 20/07/2017, nonché pubblicata sul sito internet dell'Ente, all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

- che sul sito internet dell'Ente sono stati pubblicati chiarimenti ai quesiti in data 14/07/2017, 19/07/2017 e 20/07/2017.

- che sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti ed osservazioni al bando di cui all'oggetto, relativamente alla quantificazione dei tributi locali che incidono sull'offerta economica con diverse richieste di proroga dei termini di scadenza, e che pertanto, nelle more dell'elaborazione delle risposte ai chiarimenti ed osservazioni, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente la scadenza dei termini per la scadenza delle offerte è stata prorogata alle ore 12.00 del 07/09/2017.

- che nel suddetto avviso di proroga si avvertiva *"per le imprese che hanno già inviato e/o fatto pervenire i plichi" della possibilità di "inviare nuovo plico in sostituzione totale del plico già trasmesso o di integrare la documentazione già presentata"*.

- che la rettifica della data di scadenza delle offerte è stata inviata alla GUCE in data 07/08/2017, nonché pubblicata sul sito internet dell'Ente, all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

- che sul sito internet dell'Ente sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti ai quesiti in data 28/07/2017, 01/08/2017 e 29/08/2017 relativi a quesiti che attengono all'attribuzione dei punteggi, alcuni dei quali contestati dalle ditte partecipanti (punteggio relativo al fatturato specifico, e modalità di attribuzione).

- che nel chiarimento del 29 agosto 2017, questa stazione appaltante comunicava *"ad integrazione dei chiarimenti n. 2 e n. 4 sull'importo degli oneri dovuti dal concessionario per i tributi locali ... che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 356 del 24 agosto 2017 (immediatamente esecutiva) ha deliberato l'ESENZIONE del canone di occupazione del suolo pubblico per le aree di sosta a pagamento (zona blu) per anni cinque a partire da quello in corso"*.

- che il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e che pertanto ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 1 del 26/01/2017 la formazione della Commissione giudicatrice, nelle more della concreta attivazione dell'albo previsto dall'art. 78 del Codice, trova applicazione l'art. 8 della L.R. 12/2011, e che l'individuazione dei commissari, diversi dal presidente, compete all'UREGA – Sezione Provinciale di Ragusa.

- che con nota 3322/CUC del 12/09/2017, e quindi dopo la scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2012, è stata inoltrata all'UREGA-Sezione Provinciale di Ragusa richiesta di procedere all'individuazione di n. 2 componenti (n. 1 esperto iscritto alla Sez. A (materie giuridiche) e (n.1 esperto iscritto alla Sez.B2.4 (trasporto terrestre, supporto e sussidiari - Strade ed altre attrezzature).

- che in data 21/09/2017 è stato effettuato il sorteggio e che sono stati individuati, quali componenti della Commissione della gara in argomento, rispettivamente:

- 1)Avv. Ottaviano Guido
- 2) Dott.ssa Machi Antonia

Entrambi i componenti sorteggiati hanno comunicato l'accettazione dell'incarico.

- che con Determinazione del Dirigente n.2177 del 21/09/2017 è stata costituita la commissione di gara.

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 02/10/2017 è stata resa nota la data di inizio delle operazioni di gara fissata per le ore 10.30 del 06/10/2017.

- che in data 06/10/2017 si è insediata la Commissione di gara e hanno avuto inizio le operazioni di gara.

- che entro le ore 12.00 del 07/09/2017 sono pervenuti n. 5 plichi dei sottoelencati concorrenti:

Progr.	Impresa	Sede	Protocollo
1	PARK NET S.r.l. - unipersonale	Albissola Marina (Savona)	33992 del 07/08/2017
2	BLUE LINE SERVICE S.r.l.	Gela (Caltanissetta)	34042 del 07/08/2017
3	Costituenda A.T.I. (capogruppo: S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l.)	Corciano (Perugia)	37413 del 06/09/2017
4	ITALIA Soc.Coop. sociale	Ragusa (Ragusa)	37594 del 07/09/2017
5	ECO-TOURIST Soc.Coop. sociale	Catania (Catania)	37608 del 07/09/2017

- che in data 24/10/2017 a mezzo pec, assunta al protocollo generale al n.47916 il 25/10/2017 e al protocollo CUC al n. 3862 il 25/10/2017, è pervenuta nota della Società Parknet S.r.l. con cui ha chiesto l'annullamento in autotutela *"dell'avviso della 2<sup>a</sup> proroga termine scadenza presentazione offerte"* con conseguente *"esclusione dalla procedura di gara in corso delle ditte che abbiano presentato le proprie offerte successivamente al termine del 7.8.2017"* in quanto, a detta della suddetta Società, l'avviso di proroga è stato pubblicato lo stesso giorno di scadenza di presentazione delle istanze, ovvero il 7 agosto, ma successivamente alle ore 12:00 (il file sarebbe stato creato alle ore 12:06:57 e completato alle ore 13:29:33).

- che in merito alla suddetta richiesta della Società Parknet S.r.l. è stato richiesto parere alla direzione Advocatura di questa S.A.

- che la direzione Advocatura in data 29/11/2017, mediante pec, ha trasmesso il parere prot. n. 6326/Avv. del 20/11/2017 assunto al protocollo CUC al n. 4317 il 30/11/2017, che nel presente atto si intende integralmente richiamato e nel quale viene evidenziato che *"la richiesta della Parknet s.r.l. di procedere "all'annullamento in autotutela, dell'avviso della 2<sup>a</sup> proroga ... con conseguente esclusione dalla procedura di gara in corso delle ditte che abbiano presentato le proprie offerte successivamente al termine del 7.8.2017", non appare accoglibile, perchè è evidente che l'oggetto di cui al chiarimento n. 6 (**ESENZIONE** del canone di occupazione del suolo pubblico per le aree di sosta a pagamento (zona blu) per anni cinque a partire da quello in corso), rappresentava un requisito rilevante e idoneo a determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all'affidamento del servizio in concessione"* mentre *"resta la problematica relativa al fatto che la proroga sia intervenuta in un momento successivo alla chiusura del termine di presentazione delle offerte sicché effettivamente sembra ravvisarsi un problema di legittimità alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza e richiamati dall'istante e che, in caso di contenzioso, potrebbero essere fatti valere"* e pertanto *"a fronte dei richiamati principi in tema di proroga, l'Ente appaltante - per rispettare la par condicio e tutelare il principio*

*della massima partecipazione - potrebbe valutare l'opportunità di un rifacimento della gara in quanto più rispondente alle finalità di interesse pubblico”.*

- Visto che alla scadenza della prima proroga di presentazione delle offerte fissata per le ore 12.00 del 07/08/2017 erano pervenuti n. 3 plichi delle ditte PARK NET S.r.l., BLUE LINE SERVICE S.r.l. e ITALIA Soc.Coop. sociale (plico successivamente ritirato in data 29/08/2017 dal legale rappresentante della Italia Soc.Coop. sociale e ripresentato alla scadenza della 2<sup>a</sup> proroga).

- Visto che alla data di scadenza di presentazione delle offerte fissata con la 2<sup>a</sup> proroga (ore 12.00 del 07/09/2017) sono pervenuti altri 3 plichi (A.T.I. (capogruppo: S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l., ITALIA Soc.Coop. sociale, ECO-TOURIST Soc.Coop. sociale).

- Visto pertanto che, alla luce delle ulteriori domande di partecipazione pervenute con la 2<sup>a</sup> proroga, è indubbio che questa S.A. ha tutelato il principio della massima partecipazione, stante che con la pubblicazione del chiarimento n. 6 (***ESENZIONE del canone di occupazione del suolo pubblico per le aree di sosta a pagamento (zona blu) per anni cinque a partire da quello in corso***) ha reso possibile una maggiore partecipazione all'appalto de quo.

- Visto che i chiarimenti n. 4 e n.5 vertevano a specificare l'assegnazione del punteggio relativo al punto a.4) capacità economico-finanziario e tecnico-professionale del capitolato speciale d'appalto, in quanto non dettagliatamente specificato nel C.S.A. e nel disciplinare di gara, contestato perché creerebbe commistione fra requisiti di accesso e punteggio, chiarimento redatto, richiamando la determina ANAC n. 7/2011 – 4.4, il parere ANAC n. 36 del 1.04.2015, nonché le linee guida n. 2 dell'ANAC riguardante “l'offerta economicamente più vantaggiosa” Delibera n. 1005 del 21.09.2016.

- Visto che, in particolare con il chiarimento n.5 venivano esplicitate le modalità operative di assegnazione del punteggio relativo al punto a.4) capacità economico-finanziario e tecnico-professionale (già contestato perché creerebbe commistione tra requisiti di ammissione e punteggi), inserendo anche le formule per addivenire a tale assegnazione, non previste dal bando e dal disciplinare di gara, per cui a rigore potrebbero rappresentare una modifica sostanziale del disciplinare stesso, ed essere contestate in sede giudiziale, come già rappresentato dalla stessa impresa concorrente Parknet srl con le proprie osservazioni del 03/08/2017 assunte al prot. n.3040/cuc del 01-08-2017, che contesta il metodo di calcolo invitando la S.A. “... *a modificare in autotutela la lex specialis di gara espungendo dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica quanto previsto a pag.22, punto a.4) del Capitolato Speciale d'Appalto*”, aggiungendo che “... *ove la S.A. ritenesse di non operare nel senso indicato si riservava di adire le vie legali*”.

- Visto che la Commissione di gara ha proceduto a verificare solo la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, che per tutte è stato richiesto il soccorso istruttorio per carenza documentale e che **ad oggi non c'è alcuna ditta partecipante ammessa in via definitiva, e che di conseguenza non si è ancora proceduto all'apertura delle offerte tecniche ed economiche.**

- Visto che per quanto sopra premesso, risulta opportuno procedere all'annullamento in autotutela della suddetta gara al fine di procedere all'approvazione di un nuovo Capitolato prestazionale con l'aggiunta delle modifiche di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 24/08/2017 nonché dei chiarimenti date alle imprese concorrenti di cui alla suddetta gara, in quanto *"le modifiche alla lex specialis di una gara indetta da Pubbliche Amministrazioni devono seguire la regola del contrarius actus: "tale principio si applica a maggior ragione qualora non si tratti di mere rettifiche formali della lex specialis di gara, ma di modifiche di natura sostanziale che incidono sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, tali da poter determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all'affidamento dell'appalto al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio"*.

- CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela delle operazioni di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

- CONSIDERATO che il potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali previsti dall'art. 97 Cost., cui deve ispirarsi l'azione amministrativa in ossequio, altresì, ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica

- Dato atto che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2013, n. 2418).

- Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, all'annullamento della procedura di gara e degli atti precedenti, successivi e consequenziali;

- Ritenuto a questo punto, di procedere all'annullamento della procedura di gara e alla revoca della Determinazione del Dirigente n.1302 del 07/06/2017 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento della "Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii" - Durata anni 5- Indizione procedura aperta e approvazione schema bando di gara con allegati e schema di concessione - CIG 7096348B9D", compresi tutti gli allegati nonché degli atti precedenti, successivi e consequenziali.

- Ritenuto, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e alla verifica della documentazione amministrativa, ancora non completata, e quindi senza aver ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (Consiglio di Stato Sez. V 12 febbraio 2010 n. 743, IV 14 maggio 2015 n. 2455).

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;  
VISTE le leggi in vigore

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di annullare la procedura di gara e di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e s.m.i. la **Determinazione del Dirigente n.1302 del 07/06/2017 avente ad oggetto:** “Determina a contrarre per l'affidamento della “Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu). - Durata anni 5 - Concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii” - Durata anni 5- Indizione procedura aperta e approvazione schema bando di gara con allegati e schema di concessione - CIG 7096348B9D”, compresi tutti gli allegati nonché gli atti precedenti, successivi e consequenziali.
- 2) Di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione provvisoria (**addirittura antecedente all’ammissione definitiva**), fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.
- 3) Di disporre la comunicazione dell’avvenuto annullamento della gara de quo ai concorrenti mediante lettera trasmessa via PEC e le eventuali relative pubblicazioni previste dalle norme di Legge.
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla direzione competente al fine di approvare un nuovo Capitolato prestazionale con l’aggiunta delle modifiche di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 24/08/2017 nonché dei chiarimenti date alle imprese concorrenti di cui alla suddetta gara, in particolare all’assegnazione dei punteggi di cui al punto a.4) del bando, con riferimento all’opportunità, entità, e modalità di attribuzione del punteggio.
- 5) Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.

**L'ISTRUTTORE AMM.VO**  
**F.TO Sig.ra A. Leonardi**

**IL DIRIGENTE**  
**F.TO Ing.A.Piccione**

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 23.02.2018 AL 09.03.2018

registrata al n.            Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 23.02.2018 AL 09.03.2018

**Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, lì .....

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**